Rimini, data e protocollo *(si veda segnatura)*

*Circ. 119/2022-23*

Agli studenti delle classi quinte

Ai genitori classi quinte

Al sito web

e p.c. ai docenti classi quinte

Oggetto: **Domanda di ammissione all’Esame di Stato a. s. 2022/2023 e pagamento tassa erariale.**

Come previsto dalla nota ministeriale prot. 24344 del 23/09/2022, le domandedi ammissione all’Esame di Stato devono essere presentate **entro mercoledì 30 novembre 2022**.

I candidati interni compileranno e firmeranno l’allegato modulo di **domanda di ammissione all’Esame di Stato per l’a.s. 2022/2023** (all.1) ed effettueranno il **pagamento della relativa** **tassa di** **€ 12,09** **entro e non oltre il 30 novembre 2022** con le seguenti modalità**:**

* **bollettino postale** intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – Numero c/c: 1016.

**(Il bollettino di versamento è disponibile in qualsiasi ufficio postale);**

* **bonifico bancario** intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

**Si raccomanda di non versare sul conto corrente intestato alla scuola ma sul conto dell'Agenzia delle Entrate sopra indicato;**

* **modello F24** inserendo il codice tributo “**TSC3**” denominato “**Tasse scolastiche-esame”**

collegamento ad Agenzia delle Entrate per modello e istruzioni:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini>

indicando nella **causale “CLASSE e SEZIONE-cognome e nome ALUNNO-Tassa Esame di Stato a.s. 2022/2023”.**

Nel caso in cui lo studente/la studentessa ritenga di potersi avvalere dell’esonero della tassa d’esame di € 12,09, solo se rientrante nelle casistiche previste dal D.lgs 297/1994 art. 200 e dalla nota 13053 del 14/06/2019, dovrà essere presentata richiesta compilando l’allegato 2.

Gli alunni rappresentanti di classe raccoglieranno le domande (allegato 1) compilate e complete di attestazione di versamento o eventuale richiesta di esonero e le consegneranno perentoriamente entro il 30 novembre 2022all’Ufficio Didattica

L’ammissione dei candidati interni dell’ultimo anno di corso è regolata dall’art. 13 com. 1 e 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, che si riporta:

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

**Si ricorda a coloro che ancora non hanno presentato il Diploma di Licenza media in originale che questo va consegnato in ufficio Didattica entro e non oltre il 28/2/2023.**

Il Dirigente Scolastico

Prof. Christian Montanari

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD (Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),*

*ss.mm.ii e norme collegate*